

	Presidente	Tommaso Razzolini
	Vice Presidente	Stefano Rasulo Roberto Ciambetti Sabrina Doni Jacopo Rodeghiero
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 30 dell'8 settembre 2026

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/816631/2026)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Tommaso Razzolini	X	
Stefano Rasulo	X	
Roberto Ciambetti	X	
Sabrina Doni	X	
Jacopo Rodeghiero	X	

Preso atto altresì della presenza del dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'ufficio Supporto Corecom e della presenza della dott.ssa Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXXX del 25/02/2026 acquisita con protocollo n. 0070789 del 25/02/2026;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

In data 29/12/2025 l'utente ritirava una raccomandata dell'operatore WINDTRE relativa alla cessione di un credito a MBFACTA SPA pari a € 580,00= collegato ad un terminale per la numerazione XXXXXXXXXX. Tale numerazione è ancora attiva ed è utilizzata attualmente dal marito.

Nella comunicazione viene citato un "Terminale Samsung Galaxy" la cui data di attivazione sarebbe il 28/08/2017. Essendo passati molti anni e non avendo ricevuto alcun sollecito da parte di WIND, il ricorrente non riesce a comprendere a cosa si faccia riferimento.

In data 02.01.2026 inviava una mail di richiesta chiarimenti, ma ad oggi non ha ancora avuto riscontro.

A seguito del riscontro ricevuto da MB FACTA via mail in data 13/02/2026 si continua a non capire come mai sia trascorso così tanto tempo tra la data di presunta attivazione (28/08/2017), quella di cessione del credito da parte di WIND (22/02/2018) e quella in cui è arrivata la raccomandata di richiesta del credito (29/12/2025) da parte di MB FACTA.

L'utente chiede l'annullamento della posizione debitoria o riduzione parziale della stessa, attesa la mancanza di comunicazioni in merito per oltre 7 (sette) anni, non avendo peraltro ricevuto alcuna fattura o sollecito da parte di WINDTRE in tutto questo tempo.

2. La posizione dell'operatore

In primis il gestore eccepisce solleva l'improcedibilità/inammissibilità dell'istanza anche per carenza di legittimazione passiva della convenuta, relativamente agli importi contestati, in quanto l'operatore ha ceduto il credito ad una società di recupero e per tale motivo tale credito non è più esigibile da Wind Tre. Per analogia iuris, si richiama la Determina Fascicolo n. GU14/391893/2021 del Corecom Campania: “Inoltre, come da schermata depositata agli atti, in considerazione delle rate residue del dispositivo acquisito con vendita a rate associato alla sim XXXXXXXXX ed in parte non pagato da parte istante, l'operatore ha ceduto il credito di € 26,16 ad una società di recupero e per tale motivo tale credito non è più esigibile da WindTre”. Inoltre, si richiama la Delibera n. 61/2021 del Co.Re.Com Sicilia “(...) Le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte per le seguenti motivazioni. Sulla richiesta di cui al sub 1). L'istante nell'istanza e nelle proprie memorie difensive ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto del gestore telefonico, chiamato in causa, al pagamento di n° 3 fatture scadute il 20.02.2012, il 20.04.2012 e il 20.06.2012 in quanto il debito è prescritto ai sensi e per gli effetti ex art. 2948 c.c. A parte osservare che la richiesta volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa circa l'estinzione di un diritto per prescrizione esula dalla natura e dall'oggetto delle pronuncia rimessa alla definizione amministrativa della controversia ex art.20, comma 4 del Regolamento di procedura (allegato A alla delibera Agcom n.353/19/CONS), in misura che tale pretesa possa e debba essere il contenuto di eventuale opposizione a procedure esecutive o eccezione in sede di istanze di accertamento e ricognizione sul debito eventualmente azionate in sede civile, è necessario comunque richiamare quanto stabilito dal comma 2 dell'art.2 del sopra citato Regolamento di procedura che esclude ogni competenza del presente procedimento in materia di recupero dei crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non si origini da contestazioni sulle prestazioni stesse (...) Ciò basta a precludere ogni disamina in questa sede in ordine all'esigibilità del credito (...)”. Pertanto, non avendo Wind Tre la titolarità di tale credito, qualsiasi contestazione deve essere rivolta al concessionario, conformemente a quanto disposto dagli artt. 1260 e ss. del Codice civile. In secundis, si eccepisce l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente istanza di definizione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Delibera n. 353/19/CONS in quanto trattasi di materia non di competenza di codesta Autorità adita, ex art. 2, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera n. 353/19/CONS, in quanto la doglianza è attinente unicamente al recupero di crediti relativi a prestazioni effettuate dall'operatore, MAI contestate dall'utente. Si solleva, infine, l'assoluta genericità e indeterminatezza delle contestazioni avversarie in merito alla mancanza di prove in relazione a quanto avvenuto e all'asserita

responsabilità della convenuta, non essendo suffragate da alcun documento probante, in contrasto col principio di diritto, sancito dall'art. 2697 c.c., comma I, c.c.. Nel caso di specie, l'istante non ha assolto l'onere della prova contravvenendo il principio innanzi richiamato, con conseguente rigetto delle pretese avanzate nei confronti della Wind Tre S.p.A. Orientamento costante dell'Autorità stabilisce: "in mancanza di documentazione a sostegno delle richieste formulate dall'utente, l'istanza risulta sul punto generica ed indeterminata" (cfr. Delibera Agcom 68/16/CIR; Delibere Corecom Toscana n. 17/2017, n. 14/2016, n.156/2016 e n.157/2016 e Determinazione Corecom Toscana n. 26/2015). Sul tema si richiamano le Delibere n. 23/2024/CRL/UD e n. 84/2024/CRL/UD del Corecom Lazio unitamente alla Delibera n. 93/2020 del Corecom Veneto. È bene ricordare, a tal proposito, la massima "Quod non est in actis non est in mundo" assimilabile al più noto "Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet", che riprende il principio secondo cui il giudice, nel decidere, deve tenere conto esclusivamente di quanto risulta dagli atti del processo, ignorando tutto il resto. Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non accolga le eccezioni di improcedibilità innanzi sollevate e per mero tuziorismo difensivo la scrivente precisa quanto in seguito indicato. L'utenza mobile n. XXXXXXXX, riconducibile al contratto n. XXXXXXXXXXXX, regolarmente sottoscritto dall'istante, veniva attivata il 22/01/2016, con conseguente Mobile Number Portability espletata il 26/01/2016. In data 26/08/2017, associata al suddetto contratto, veniva attivata l'opzione Telefono Incluso, corrispondente al KIT "Samsung Galaxy S8" + "Midnight BlackSIM1E" avente codice IMEI XXXXXXXX, con data Fine vincolo del 22/02/2020 Il contratto n. XXXXXXXX veniva risolto in data 08/01/2019 a seguito dell'espletamento della MNP verso altro OLO Mobile dell'utenza n. XXXXXXXX, su richiesta della parte istante. A mero titolo difensivo, si rappresenta che nessun reclamo, inerente alle fattispecie quivi contestate, è mai giunto alla convenuta nelle tempistiche previste dal Regolamento, pertanto, l'esclusione degli eventuali indennizzi è prevista dalla stessa Delibera n. 347/18/CONS ex art. 14.4. A tal proposito si evidenzia la tardività della contestazione alquanto generica e confusionaria sottesa al procedimento de quo, pervenuta a distanza di svariati anni. Sul tema si richiama la Delibera di rigetto n. 12/25 del Corecom Puglia che statuisce quanto segue: "Determinante in particolare in una fattispecie come quella del malfunzionamento è l'assenza di documentati reclami. Per allegazione del gestore si è a conoscenza di un unico reclamo telefonico [...] chiuso con esito positivo con conferma del funzionamento della linea da parte dell'utente. Ciò rende non condivisibili le affermazioni avanzate dall'utente che sarebbe rimasto inerte a fronte del malfunzionamento [...] Si rammenta che l'Autorità ha più volte chiarito la necessità che la domanda sia chiara circostanziata e documentata [...]. La presenza di reclami e segnalazioni in merito a disservizi o altro assume, invero, un peso dirimente ai fini dell'accoglimento delle istanze e delle richieste di indennizzo. Ne consegue che la mancata produzione di circostanziati reclami all'operatore, non consente di accogliere alcuna domanda di indennizzo dell'istante In data 01/02/2019, a fronte della cessazione della linea mobile n. XXXXXXX, avvenuta l'08/01/2019, veniva emessa la disposizione di pagamento n. XXXXXXX di importo pari ad euro 570,00, recante l'addebito delle rate residue dell'apparato Samsung (di importo pari ad euro 10,00 cadauna) unitamente alla maxirata di euro 430,00, in un'unica soluzione, conseguente alla cessazione anticipata rispetto al vincolo di n. 30 mesi previsto dal contratto sottoscritto il 26/08/2017, avente scadenza 22/02/2020. In ottica di buona fede e trasparenza, la scrivente difesa rappresenta che il gestore, in data 22/02/2018, come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto (All.3), depositate in atti, all'art 9.1: "[...] WIND si riserva la possibilità di avvalersi di società terze per il recupero del proprio eventuale credito e per lo svolgimento dell'attività di fatturazione. Il Cliente in tali eventualità autorizza sin d'ora l'utilizzo a tal fine dei propri dati personali. [...]" e, ai sensi dell'art. 1264 c.c. di importo pari ad euro 580,00, ad una società di Factoring, relativo alle rate del terminale. Della succitata cessione del credito il cliente veniva reso edotto tramite raccomandata A/R del 05/12/2025 di cui si riporta stralcio della succitata raccomandata A/R con relativa ricevuta di consegna. Ne segue che, essendo le succitate fatture cedute al Factor, la richiesta di parte istante non può essere accolta in quanto tale credito non è più esigibile da parte di Wind Tre non essendone più titolare e per tale motivo, richiede l'inammissibilità dell'odierna istanza. I pagamenti, pertanto, dovranno essere rivolti esclusivamente dall'istante in favore del cessionario, al quale potrà rivolgersi per ogni chiarimento ritenuto opportuno. Sul tema vedasi Cass. civ. n. 15364/2011: "[...] Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva) [...]" Pertanto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1175 cc, ad ogni effetto di legge, per i crediti vantati da Wind Tre nei confronti dell'istante, ceduti a MBFACTA S.p.A, valendo la raccomandata del 05/12/2025 in atti, come conferma dell'avvenuta notifica ex 1264 c.c. dell'intervenuta cessione del credito, solo a quest'ultimo dovrà essere effettuato il pagamento non essendo più lo scrivente titolare del credito ceduto. Tutto ciò premesso, la controparte non può, oggi, dolersi della fatturazione subita, tenuto conto che nel momento in cui ha accettato la proposta di contratto WindTre per l'attivazione dell'utenza de qua, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni Generali di contratto L'istante, ad ogni modo, era consapevole di dover pagare una quota mensile per l'apparato, su tale punto si richiama la Determina Fascicolo n. GU14/62**35/2023 Corecom EmiliaRomagna del 15/01/2024: "[...] l'Autorità statuisce che, in caso di recesso anticipato, l'utente non è esonerato dal pagamento di eventuali rate residue e/o rate finali dovendo l'utente in ogni caso pagare quello che era il valore di mercato del terminale alla sottoscrizione del contratto". È bene precisare che, se è dovere dell'operatore informare adeguatamente i clienti sui costi delle offerte commerciali, sui prodotti attivati e sui

servizi offerti, è onere dell'utente informarsi su quanto sottoscritto e accettato, acquisendo diligentemente tutte le notizie rese disponibili in relazione al rapporto contrattuale che si intende instaurare o che si è instaurato (ex multis, Determina GU14/22**21/2019 del Corecom EmiliaRomagna). Invero, sorge a carico dell'utente che sottoscrive il contratto anche un onere di autoresponsabilità, che gli richiede di leggere attentamente e comprendere ciò che sta sottoscrivendo, chiedendone altresì una copia e di adempiere a quelli che sono i suoi obblighi nei confronti della società erogatrice del servizio con la quale ha stipulato un contratto (sul tema si vedano, ex multis, Delibera Corecom Emilia-Romagna n. 90/2020, Delibera Corecom Abruzzo, n. 44/2019, Determina Corecom Emilia-Romagna Fascicolo n. GU14/22**21/2019).

Alla luce di quanto suesposto si respingono in toto le contestazioni avanzate dalla controparte essendo prive di qualsivoglia fondamento. Ciò doverosamente premesso, appare chiara la buona fede dell'operatore nei fatti di cui è causa e l'impossibilità per il Corecom di accogliere le eventuali domande, con riferimento agli storni richiesti da parte istante, anche tenendo conto che le pretese attoree risultano del tutto infondate e generiche, anche e comunque rispetto alla eventuale fondatezza delle contestazioni avanzate.

Null'altro è da aggiungere per la controversia in esame, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità della convenuta.

Windtre chiede, quindi, di, rigettare tutte le domande proposte dalla parte istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto.

3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie, le richieste di parte istante non possono trovare accoglimento.

Prima di procedere all'esame nel merito delle specifiche doglianze formulate dalla parte istante, appare opportuno svolgere, in via preliminare, un sintetico inquadramento dell'istituto della cessione del credito.

La cessione del credito consiste nel negozio giuridico, regolato dagli artt. 1260 e segg. del codice civile, in base al quale: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla Legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione". Nei casi consentiti dalla legge, pertanto, un soggetto, denominato creditore-cedente, dispone di un suo diritto di credito, trasferendolo ad un terzo denominato cessionario.

Il soggetto tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di debitore – ceduto.

La cessione, si perfeziona, nei rapporti tra creditore-cedente e cessionario, in forza del solo consenso da essi espresso.

Si tratta, quindi, di un rapporto giuridico bilaterale tra creditore e cessionario che rimane estraneo alla sfera di intervento del debitore-ceduto.

Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito spiega i suoi effetti nei confronti del debitore-ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata, ossia quando gli sia stata data una comunicazione formale, ad esempio, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica dell'avvenuta cessione deve essere considerata come condizione necessaria affinché la stessa possa divenire opponibile al debitore ed obbligarlo ad adempiere.

In tal senso, la notifica al debitore-ceduto integra una condizione di opponibilità del negozio al debitore medesimo, nel senso che priva quest'ultimo del diritto di liberarsi adempiendo al cedente.

Nel caso di specie, avendo l'istante fondato il proprio ricorso al Corecom proprio sull'avvenuta ricezione della notifica dell'insoluto contestatole dalla società MBFACTA s.p.a. in qualità di cessionaria del credito alla stessa ceduto da Windtre (creditore-cedente), risulta del tutto evidente come, in concreto, la fattispecie de qua si configuri a tutti gli effetti come rientrante all'interno della fattispecie della cessione del credito di cui all'art. 1260 c.c., in cui l'odierna istante riveste il ruolo di debitore – ceduto.

A riguardo, come anticipato, il gestore eccepisce l'incompetenza per materia del Co.re.com. adito ai sensi della Delibera n. 358/22/CONS. Invero, l'art. 2, comma 2, della richiamata delibera 358/22/CONS stabilisce che: "Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le controversie attinenti unicamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate dall'operatore, a eccezione di quelle inerenti a crediti o prestazioni contestate dall'utente". L'Autorità, pertanto, esclude la propria competenza nelle ipotesi in cui le controversie vertano esclusivamente sul recupero del credito tranne quando le sottese somme siano state oggetto di precedente contestazione da parte degli istanti.

Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità sollevata da Windtre nel caso di specie, non è richiesto tanto l'accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo al gestore per avvenuta cessione del credito a MBFACTA s.p.a., correttamente notificata al debitore, ma è necessaria, ai sensi dell'art. 2, c.2 del vigente Regolamento di procedura delle controversie, la verifica in ordine all'avvenuta contestazione

da parte dell'utente delle somme ritenute illegittime e lasciate, pertanto, insolute e successivamente cedute dall'operatore a terzi.

Nella fattispecie in esame, il gestore ha dichiarato l'assoluta assenza di reclami da parte dell'istante.

In proposito, alla luce della documentazione versata in atti si può rilevare quanto segue.

In data 26.08.2017 l'istante sottoscriveva un contratto per l'acquisto di un terminale (smartphone Samsung) al costo complessivo di € 929,90=, in relazione al quale era prevista una rata iniziale di € 199,90=, trenta rate mensili di € 10,00= e una rata finale di € 430,00=.

L'istante, in data 05.12.2025, riceveva da Windtre una comunicazione con la quale veniva informato della cessione di un credito di € 580,00= alla società MBFACTA s.p.a..

A seguito del ricevimento della predetta comunicazione, il ricorrente, in data 02.01.2026, inoltrava a Windtre una richiesta di chiarimenti, alla quale, in data 13.02.2026, rispondeva la stessa società MBFACTA s.p.a. (cessionaria del credito) la quale precisava che il predetto importo si riferiva, nello specifico, alla fattura n. XXXXXXXXXXXX del 01.02.2019 di € 10,00= e alla fattura n. XXXXXXXXXXXXXX del 01.03.2019 di € 570,00=, entrambe insolute.

Considerato che il costo complessivo del terminale ammontava, come già evidenziato, a € 929,90 e che l'importo rimasto insoluto, oggetto della richiesta formulata dalla società incaricata del recupero crediti, risulta pari a complessivi € 580,00, deve ritenersi che l'utente abbia comunque corrisposto, a titolo di pagamento parziale del dispositivo, la somma di € 349,90: tale importo è determinato dalla differenza tra il prezzo complessivo del terminale e la quota residua non versata ($€ 929,90 - € 580,00 = € 349,90$).

Nella predetta nota del 13.02.2026, viene però precisato che i contratti ricaricabili che prevedono un servizio di SIM prepagata mediante addebito diretto non prevedono l'emissione della relativa fattura.

Ne consegue che, alla luce delle circostanze sopra richiamate, può ragionevolmente ritenersi che il predetto importo, pari a € 349,90, sia stato addebitato sul conto corrente dell'utente, in un'unica soluzione ovvero mediante addebiti rateali.

Tali movimentazioni avrebbero potuto essere rilevate mediante l'ordinaria verifica dell'estratto conto.

L'utente, pertanto, usando la normale diligenza, avrebbe avuto la possibilità di accorgersi tempestivamente degli addebiti e di formulare senza ritardo una specifica contestazione nei confronti del gestore.

In realtà così non è stato, nella misura in cui parte attorea nulla ha prodotto in merito.

Rispetto, pertanto, alla specifica verifica sottesa al dettato di cui all'art. 2, c. 2 del vigente Regolamento di procedura delle controversie di cui alla Delibera n. 194/23/CONS., non risultando agli atti provato l'avvenuto invio di un reclamo da parte dell'istante rispetto agli addebiti come sopra descritti, non si rinviene nel caso di specie i presupposti richiesti ai fini della possibile trattazione dello stesso nella presente sede.

Si dichiara, pertanto, il rigetto dell'istanza per inammissibilità della stessa, nella sua interezza, per carenza dell'elemento oggettivo della contestazione degli addebiti da parte dell'istante.

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXXXXX nei confronti di WINDTRE, per inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 2, c. 2, del vigente Regolamento di procedura delle controversie di cui alla Delibera Agcom n. 358/22/CONS, per le motivazioni di cui in premessa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Dirigente
Fto(*) Maurizio Santone

Il Presidente
Fto(*) Tommaso Razzolini

Il verbalizzante
Fto(*) Arianna Barocco

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.